



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del Registro 32	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.
Data 22.03.2018	

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** nell'aula consiliare "Giuseppe Vennitti" del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9.00 con avvisi notificati nei modi e termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione ordinaria di 2^a convocazione.

Alle ore 17.17 il Consiglio risulta nella seguente composizione:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti /Assenti
1. FRANCESCO MENNA	Presente	14. LUCIA PERILLI	Presente
2. VINCENZO SPATORE	Presente	15. MARCO MARRA	Presente
3. NICOLA TIBERIO	Presente	16. MAURO DEL PIANO	Presente
4. LUCIANO ANTONIO LAPENNA	Presente	17. FRANCESCO PROSPERO	Presente
5. MARINO ARTESE	Presente	18. DAVIDE D'ALESSANDRO	Presente
6. ROBERTA NICOLETTI	Presente	19. ALESSANDRA CAPPÀ	Presente
7. MARIANNA DEL BONIFRO	Presente	20. ALESSANDRO d'ELISA	Presente
8. SIMONE LEMBO	Presente	21. VINCENZO SURIANI	Assente
9. MARCO MARCHESANI	Presente	22. GUIDO GIANGIACOMO	Assente
10. ELIO BACCALÀ	Presente	23. DINA NIRVANA CARINCI	Presente
11. GIUSEPPE NAPOLITANO	Presente	24. MARCO GALLO	Presente
12. MARIA MOLINO	Presente	25. EDMONDO LAUDAZI	Presente
13. GIOVANNA PAOLINO	Presente		

Presenti n. 23

Assenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg: Giuseppe FORTE, Paola CIANCI, Luigi MARCELLO, Lina MARCHESANI, Gabriele BARISANO, Carlo DELLA PENNA, Anna BOSCO.

Presiede l'adunanza il Sig. MAURO DEL PIANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dott.ssa ANGELA ERSPAMER

Il Presidente pone in esame la proposta di deliberazione avente in oggetto “ Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta – Anno 2018” e concede la parola all’Assessore Gabriele Barisano che relaziona in merito.

Dopo i vari interventi, riportati nell’allegato verbale, il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI(per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.03.2017 compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) per l'anno 2018 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Vasto;

Visto inoltre il decreto del ministero dell'Interno del 29 novembre 2017,(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 6/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato, altresì, il Decreto del 9 febbraio 2018 - ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 pubblicato sulla GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Vista la Legge di bilancio 2018 (L. n.205 / 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, Suppl. Ordinario n.62, con la quale anche per l'anno 2018 è sospeso il potere degli enti locali di adottare delibere nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, del 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'amministrazione ha deliberato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, del 28.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 5.II del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020.;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 22/01/2018, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'art. 1, comma 37, lett.b) della legge di bilancio 2018 aggiunge al comma 28, dell'art.1, L. n. 208/2015, aggiunge il seguente periodo: *“ Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 e 2017”*;

Richiamata la proposta deliberazione di Consiglio Comunale inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota / Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9). Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	

<p>catastali indicate.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	4,5 per mille
<p>Fabbricati abitativi di categoria A (tranne gli A10) e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, non adibiti ad abitazione principale.</p>	9,6 per mille
<p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.</p> <p>Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015</p>	4,5 per mille
<p>Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)</p>	7,7 per mille
<p>Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti</p>	8,1 per mille
<p>Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote</p>	8,1 per mille

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale;

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della votazione che qui di seguito si riporta:

Consiglieri presenti: 23

Voti favorevoli: 16

“ contrari: 7

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
2. di approvare, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota / Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9). Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di	4,5 per mille

<p>proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	
<p>Fabbricati abitativi di categoria A (tranne gli A10) e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, non adibiti ad abitazione principale.</p>	9,6 per mille
<p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.</p> <p>Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015</p>	4,5 per mille
<p>Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)</p>	7,7 per mille
<p>Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti</p>	8,1 per mille
<p>Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote</p>	8,1 per mille

3. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

4. di dichiarare – con 16 voti favorevoli - 7 contrari - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. 267/2000.

Si dà atto che, al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 22 consiglieri: Sputore, Tiberio, Lapenna, Artese, Nicoletti, Del Bonifro, Lembo, Marchesani, Baccalà, Napolitano, Molino, Paolino, Perilli, Marra, Del Piano, Prospero, D'Alessandro, d'Elisa, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to MAURO DEL PIANO

Il Segretario Generale
F.to ANGELA ERSPAMER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 10.04.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, li 10.04.2018



Il Segretario Generale
F.to ANGELA ERSPAMER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ✓ E' divenuta esecutiva il giorno
- ✓ E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 10.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
